REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente -
1. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere -
2. Dott. CARMENINI Secondo L Consigliere -
3. Dott. FENU Luigi - Consigliere -
4. Dott. FUMU Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
;

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 6 maggio 2002;

Udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Fenu;

Udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Febbraro Giuseppe, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato;

Svolgimento del processo

Hanno proposto appello gli imputati, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e la valutazione di quelli effettivamente emersi, e per i quali non poteva ritenersi l'ipotesi di appropriazione indebita oltre quella della rivelazione di segreti industriali, onde la prima doveva appunto ritenersi assorbita nella seconda.

Il giudice di prima istanza aveva ritenuto elementi determinanti della responsabilita' il ritrovamento della documentazione a disposizione degli imputati o comunque della societa' -----, il carattere riservato dei documenti, la concentrazione progressiva di questi presso detta societa', la loro effettiva utilizzazione.

A questi ragionamenti gli appellanti avevano opposto un assunto unitario: premesso che oggetto del reato erano documenti messi a disposizione di tutti i dipendenti e che il loro contenuto non era tale da

caratterizzare in modo esclusivo la produzione della ------, essi in via principale instavano per l'assoluzione, in subordine per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, essendo ormai usciti dalla societa' e infine perche' in ordine al reato di appropriazione indebita fosse ritenuto l'assorbimento in quello di rivelazione di segreti industriali.

La Corte di appello con la sentenza in epigrafe ha disatteso le tesi difensive, confermando per il capo B) l'applicabilita' dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, escludendo quella di cui al n. 7 dello stesso articolo, e quindi rideterminando la pena. Ha assolto gli imputati dal capo C) perche' il fatto non sussiste. Quanto all'assorbimento del reato di cui all'art. 646 c.p., in quello previsto all'art. 623 c.p., ha osservato che esso non e' plausibile, perche' per il primo e' sufficiente trattenere indebitamente i documenti, con interversione del possesso, cioe' il compimento di atti tali da manifestare inequivocabilmente l'intento di disporre della documentazione come cosa propria per conseguire profitto ingiusto, per se stessi o per altri. Quindi non e' necessario dimostrare che i beni siano stati utilizzati, ne' che sia stato conseguito il profitto. La diversa destinazione data alla documentazione aziendale connotava il reato. Sulle questioni di merito la Corte di appello disattendeva le critiche degli imputati.

Hanno proposto ricorso per Cassazione, tutti gli imputati.

Nella fase preliminare dell'Udienza, fissata al 23 maggio 2003, era pervenuta all'Ufficio comunicazione del decesso del ricorrente ------. Non ne' stato peraltro possibile acquisire tempestivamente il certificato di morte, onde e' stata disposta la separazione del processo nei suoi confronti.

Quanto agli altri imputati, la Corte perveniva in quella stessa Udienza del 23 maggio 2003 alla decisone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. Si procede ora nei confronti del Sacchi, il quale ha dedotto nell'atto di ricorso la carenza/manifesta illogicita' della motivazione sul concorso di carattere morale che gli e' stato contestato.

Motivi della decisione

Si osserva preliminarmente che il ricorrente ------ e' venuto a morte il giorno 9 gennaio 2003 in Capriata d'Alba (AL), come risulta dalla certificazione della Citta' di Torino in data 23 maggio 2003, acquisita agli atti.

Vero e' che, per le ragioni di cui si trattera', e' intervenuta in precedenza causa di improcedibilita' per remissione di querela, onde va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per tale motivo.

1. La questione, sottoposta al giudizio di legittimita', riguarda essenzialmente la configurabilita' nel caso di specie dell'ipotesi di appropriazione indebita in concorso formale con quella di rivelazione dei segreti industriali.

Si osserva anzitutto che l'imputazione aveva tratto origine dalla denuncia del legale rappresentante della soc. ------, societa' che aveva a oggetto la progettazione e costruzione di impianti di saldatura, utilizzati per tubi di grosse dimensioni, caratterizzati da un sistema di riscaldo a induzione. Avendo constatato una improvvisa e crescente concorrenza di una societa' di nuova costruzione, la -------- e un impianto da questa realizzato in tutto e per tutto analogo a quelli prodotti dalla ------, si ipotizzava appunto una sottrazione di disegni e progetti industriali riservati, come venne accertato a seguito di sequestro di documentazione presso la -------, la -----, tutte facenti capo, con diverse modalita', agli imputati. Venivano anche rinvenuti presso la fabbrica della ------ impianti in corso di costruzione.

Mazzoli e Perin avevano lasciato la ------ nel gennaio 1995 e con il ------ avendo costituito la ----- con capitale al 60% del Mazzoli; 40% della -----, di cui era amministratore unico il ------. Nel corso del 1996 si unisce al Mazzoli il Cortassa, gia' dipendente del settore commerciale della ------; il ------ cede le sue quote ed entrano come soci Peri e Cortassa-Perin diventa presidente del Cda. La consulenza del P.M. conclude per la "perfetta intercambiabilita" di componenti, del materiale dell'assemblaggio, in definitiva degli impianti costruiti sulla base di disegni e dati costruttivi, di esclusiva progettazione della -------

2. Cosi' ricostruiti i fatti, la Corte di merito, in risposta alla tesi difensiva, ha considerato in parte plausibile l'assunto degli appellanti (fol. 14 ss.), rilevando come l'aver trattenuto la documentazione non costituiva per se' un illecito, avendone avuto la disponibilita' "per ragioni di servizio", e mantenendone il possesso "senza alcuna originaria intenzione illecita", sicche' "il mutamento d'animus, che caratterizza l'interversione" era individuabile "soltanto in un evento obiettivamente verificabile, quale l'effettivo utilizzo del materiale in proprio possesso".

Dopo aver espresso tale convincimento, la Corte ha nondimeno concluso che gli atti posti in essere in vista dell'utilizzo avessero gia' di per se' integrato il reato di appropriazione indebita, non essendo "necessaria ne' la dimostrazione di un effettivo utilizzo del bene, ne' tanto meno la verifica della concreta acquisizione di un profitto" (fol. 15).

Lo sviluppo di tali argomentazioni induce altre considerazioni sulla destinazione data ai documenti aziendali in possesso degli imputati diversa da quella per la quale era giustificata la detenzione dei medesimi, in connessione con lo svolgimento di attivita' professionali nell'ambito della soc. ------.

La Corte di merito ripropone piu' volte nell'iter argomentativo tali asserzioni, assumendo che il reato si era consumato in momenti successivi, attraverso il trasferimento di un patrimonio di informazioni tecniche e commerciali alla societa' concorrente, secondo le necessita' produttive di questa.

3. Ordunque, dalla esposizione dei fatti e' dato trarre il convincimento che gli imputati disponessero di singoli documenti considerati nella loro materialita', nonche' delle informazioni in questi contenute. La loro condotta e' quindi assimilabile a quella della "distrazione", intesa come uso arbitrario del bene, il quale, proprio perche' usato arbitrariamente, non sarebbe stato piu' utilizzabile in modo diverso, ed quindi andrebbe perduto - per il patrimonio del proprietario - o nella sua materialita' o nella sua integrale utilita'.

Vero e' che, una volta svalutata la "materialita" dell'illecito, ne deriva l'inconsistenza della tesi che muove dalla individuazione della natura patrimoniale dell'illecito, trattandosi di modesti supporti cartacei, copie fotostatiche cioe' prive di effettiva valutabilita' economica, a fronte del danno - questo ben rilevante - che consegue alla ditta proprietaria, dalla divulgazione abusiva di scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni tecniche e industriali. Deve tenersi conto dell'interesse tutelato dalla norma penale, con riferimento alla concreta offensivita' della condotta delittuosa, la quale nella fattispecie di cui trattasi e' connotata dall'esistenza non di danno patrimoniale riferibile al valore della cosa (moduli, disegni, documenti in genere come supporto cartaceo), ma come danno (eventuale), conseguente alla utilizzazione della divulgazione del segreto. Dalla natura del fatto, del rapporto e della cosa si desume la volonta' da parte del soggetto interessato di mantenere segreti il fatto, il rapporto o la cosa, che devono necessariamente rappresentare un "quid novi" di indubbia utilita' nell'ambito di produzioni industriali.

Dalle puntualizzazioni di mero fatto contenute nelle argomentazioni della sentenza impugnata, delle quali si e' trattato, non si inferisce che l'intenzione illecita - intesa unitariamente - dia luogo a una duplice qualificazione giuridica secondo l'opinione espressa dai giudici del merito. I quali hanno sostanzialmente reputato trattarsi di reato patrimoniale, commesso pertanto su questi documenti, che pure sono stati qualificati come modesti pezzi di carta, di guisa che il danno stesso non poteva essere confuso con il contenuto, cioe' con il valore informativo (il c.d. know how), che era interesse della ditta mantenere segreto.

Se si valuta la natura del danno derivato dal reato patrimoniale - rappresentato dalla consistenza e dal valore commerciale della cosa asportata - ne deriva che esso, nella specie, non sussiste in quell'ambito, poiche' l'asportazione della carta sensibile viene sul piano logico assorbita da diversa figura criminosa, rispetto alla quale e' strumentale, nel senso che ne rappresenta il mezzo esecutivo. Il valore di carta delle copie viene in considerazione, avendo una mera funzione di documentazione e nella fattispecie di illecita divulgazione dei dati tecnici copiati.

4. Il reato di violazione di segreto industriale ex art. 623 c.p., rientra tra i delitti contro la liberta' individuale, a tutela pertanto dell'esercizio di attivita' industriale, nei riguardi di quelle nozioni tecniche che costituiscono la base vitale dell'impresa sul piano della concorrenza, nel senso che la conoscenza puo' rafforzare la posizione di altre imprese che svolgono la loro attivita' nello stesso campo e a pregiudicare la propria industria.

Correttamente e' stato ritenuto dai giudici del merito che e' irrilevante distinguere tra legittima e illegittima acquisizione dei segreti della ditta ed e' anzi considerata plausibile la prima ipotesi.

In definitiva, e con riferimento alla individuazione degli elementi costitutivi dei reati di cui trattasi, deve rilevarsi l'accertamento di una fattispecie concreta che viene assorbita in quella in cui e' individuabile l'intero disvalore del fatto.

In altri termini, se il valore dei documenti trascende quello della carta sensibile a disposizione degli imputati, non puo' ravvedersi il concorso del reato di cui all'art. 623 c.p. con reati patrimoniali, una volta superata la materialita' di questi ultimi sotto una diversa caratterizzazione giuridica.

Analogo principio e' stato espresso dalla pur non recente Sez. 2^, 7 febbraio 193, Miglietta, in questi termini: "Il valore di carta di un documento non viene in considerazione sino a quando il documento rimane

tale, riacquistandolo quando il documento stesso sia destinato alla distruzione. Pertanto, nel caso di sottrazione di un documento, occorre considerare il documento come tale, e non il suo valore di carta, per stabilire quale reato sia stato commesso, (fattispecie di sottrazione di copie di disegni di macchine industriali: e' stato ritenuto il reato di cui all'art. 623 c.p. con esclusione del reato di furto). Ai fini della rivelazione di segreti scientifici e industriali e' irrilevante che l'apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente".

Il Collegio e' consapevole dell'esistenza di pronunce di legittimita', nelle quali e' stato ritenuto il concorso di reati contro il patrimonio e quello di rivelazione di segreti industriali, i quali rappresentano un quid pluris rispetto all'acquisizione furtiva che ne e' l'antefatto, ma con riferimento al valore cartaceo "purche' economicamente apprezzabile" (v. l'ipotesi di furto d'uso di chi sottragga disegni industriali al fine di estrarne copia e poi restituirli, in Sez. 6^ 31 marzo 1999 Caprella RV. 214399).

L'ipotesi di appropriazione indebita aggravata e' stata ritenuta configurabile nella condotta di amministratrice e soci di societa' commerciale che abbiano rimosso documenti contenenti disegni industriali-tecnici della societa' destinati a rimanere segreti e, dopo averli fotocopiati, li abbiano rimessi al loro posto e passato le fotocopie a un'impresa concorrente (Sez. 3^ 2 febbraio 1995 Glinni, RV. 203402).

Peraltro, in modo conforme alla tesi espressa nella menzionata sentenza Miglietta e seguita da questo Collegio, si e' pronunciata recentemente Sez. 5^ 19 maggio 2001 n. 25008, Pipino, RV. 219471, in procedimento nel quale la condotta analoga a quella oggetto di questo giudizio, e' stata qualificata unicamente come reato di rivelazione di segreti scientifici e industriali. Il che conforta le conclusioni cui perviene questo Collegio, che conseguono a una interpretazione razionale delle norme penali di cui si e' trattato, sotto il profilo della offensivita' del fatto e dell'elemento psicologico del reato.

Consegue che il fatto-reato di appropriazione indebita non sussiste, perche' oggettivamente assorbito da quello di violazione di segreto professionale, per il quale e' intervenuta remissione di querela in primo grado, onde per tale causa va disposto l'annullamento senza rinvio della pronuncia oggetto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato di cui all'art. 646 c.p. e' assorbito in quello di cui all'art. 623 c.p., per il quale e' intervenuto in primo grado il proscioglimento per remissione di querela.

Cosi' deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 9 dicembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004